

DECRETO DIRIGENZIALE N. 61 del 19 maggio 2006

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE DEMANIO MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Approvazione dell'atto di regolamentazione della circolazione e sosta di veicoli, nonché varo e alaggio natanti nell'ambito portuale di Agropoli.**

**PREMESSO**

- che l'art. 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;

- che l'art. 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale, da individuare con delibera che la Giunta Regionale avrebbe dovuto adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge;

- che, tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;

- che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, d.lgs. n. 112/1998, comma 1, lett. t) e degli artt. 8 e 9, legge 8 luglio 2003, n. 172, sono state espressamente mantenute allo Stato e, in particolare, alle Autorità marittime le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto, alla sicurezza della navigazione interna, alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

- che, inoltre, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. c) ed i), d.lgs. n. 112/1998, sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione, in particolar modo veicolare, ai sensi degli articoli 5 e 6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Nuovo codice della strada), per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare;

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, le ordinanze sulla circolazione nelle aree portuali sono emanate dal comandante del porto;

- che, ai sensi dell'art. 81 Cod. Nav. e dell'art. 59, comma 1, n. 10), Reg. Cod. Nav., spetta al comandante del porto provvedere e regolare per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.

**CONSIDERATO**

- che, nello specifico, occorre regolamentare la circolazione e la sosta nei porti regionali al fine di consentire un ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali ed allo scopo di non creare intralcio o impedimenti in caso di situazioni di emergenza, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- che la materia coinvolge competenze e responsabilità sia dell'Autorità marittima che della Regione Campania.

**ATTESA**

- l'esigenza, nel rispetto del nuovo quadro normativo, di emettere provvedimenti nel rispetto delle reciproche, connesse e complementari competenze degli organi statali e regionali.

**VISTA**

- la delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2006, pubblicata sul BURC Campania n. 20 del 2 maggio 2006, ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo".

## CONSIDERATA

- la particolare estensione ed articolazione del porto di Agropoli e la sua particolare ubicazione rispetto alla rete stradale comunale, nonché le attività di carattere diportistico, commerciale e peschereccio ivi svolgentisi.

## VISTI

- gli artt. 28, 30, 36, 50, 68, 81, 1161 e 1174 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- l'art. 59 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge 16 marzo 2001, n. 88;
- la legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- le delibere di Giunta della Regione Campania 17 maggio 2002 n. 2000; 8 novembre 2004, n. 1806; 4 marzo 2005, n. 306; 28 marzo 2006, n. 395.

## TENUTO CONTO

- degli incontri con la Capitaneria di Porto di Salerno e l'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, nonché delle note ns. prot. n. 185124 del 28/02/2006 e n. 381813 del 02/05/2006, di proposta di ordinanza congiunta.

## DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riprodotti.

1. È approvato l'atto di regolamentazione della circolazione e sosta di veicoli, nonché varo e alaggio natanti nell'ambito portuale di Agropoli, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È abrogato il decreto dirigenziale n. 6 del 14/02/2005.
3. Al presente provvedimento verrà data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.
4. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Capitaneria di Porto di Salerno e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli per le opportune forme di pubblicità.

19 maggio 2006

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Massimo Pinto*

## **REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI, NONCHÉ VARO E ALAGGIO NATANTI NEL PORTO DI AGROPOLI**

### **Art. 1**

#### **Prescrizioni per la circolazione e la sosta**

1. Ai fini della circolazione e sosta dei veicoli, come definiti dal vigente Codice della Strada, il Porto di Agropoli è suddiviso in quattro zone, come da planimetria allegata, con le seguenti destinazioni:

a) Zona A: banchina di riva coincidente con il tratto di via Porto compreso tra via Riviera Antonicelli e via Selearo, fino al varco di accesso ubicato all'altezza dell'Ufficio Circondariale Marittimo:

- adibita a zona a traffico ordinario a senso unico, con direzione di marcia da via Riviera Antonicelli a via Selearo.

b) Zona B: banchina di riva coincidente con il tratto di via Porto compreso tra il varco di accesso ubicato all'altezza dell'Ufficio Circondariale Marittimo ed il molo di sopraflutto, fino all'inizio del sottobanchina:

- la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli, contraddistinti dal colore bianco
  - le aree antistanti la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo, delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo, sono riservate ai veicoli del personale dipendente dell'Autorità marittima;
  - le aree contraddistinte dal colore giallo, e individuate da apposita segnaletica verticale, sono riservate ai "diversamente abili";
  - l'area contraddistinta da strisce di colore bianco, posta al centro del piazzale di riva denominato "Piazzale Caduti" può essere utilizzata anche dai veicoli con carrello per imbarcazioni, se muniti del permesso giornaliero di cui al successivo art. 3, comma 7, e a sosta veicoli.
- c) Zona C: molo di sopraflutto compreso tra l'inizio del sottobanchina e il fanale verde:
- sono consentiti la circolazione e la fermata.
- d) Zona D: molo di sottoflutto:
- sono vietati la circolazione e l'accesso.
2. La circolazione e la sosta dei veicoli sono consentiti dalle ore 7,00 alle ore 24,00.
3. I conducenti dei veicoli all'interno del Porto di Agropoli devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- a) la massima velocità consentita è di 30 Km/h;
  - b) è vietato il sorpasso tra veicoli;
  - c) è vietato effettuare manovre pericolose.
4. Per esigenze contingenti il Comandante del Porto può interdire la circolazione e la sosta in una o più zone nel porto.

## **Art. 2**

### **Soggetti autorizzati alla circolazione e sosta nel porto**

1. La circolazione e la sosta nell'ambito delle Zone B e C sono consentite esclusivamente ai veicoli dei soggetti indicati al successivo art. 3, muniti di apposito permesso rilasciato dall'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli.
2. Possono circolare e sostare nel porto senza il permesso di cui al successivo art. 3, se muniti di documento di riconoscimento:
  - a) i dipendenti pubblici e i pubblici ufficiali nell'adempimento dei propri compiti istituzionali;
  - b) i diversamente abili, con veicolo munito di relativo contrassegno;
  - c) i dipendenti della Regione Campania, muniti di apposito contrassegno regionale;
  - d) i possessori del contrassegno Mod. 119 (Cent) di cui al d.m. 112 del 9.3.1994.

## **Art. 3**

### **Permesso di circolazione e sosta nel porto**

1. Il permesso di circolazione e sosta nel porto è rilasciato con validità non superiore ad un anno e scadenza al 31 dicembre.
2. Il permesso consente la circolazione e la sosta nelle sole ore diurne. I veicoli dei titolari di concessioni demaniali marittime in ambito portuale e dei loro dipendenti possono sostare anche nelle ore notturne, in base ad eccezionali e comprovate esigenze, previa apposita annotazione sul permesso.
3. Il permesso può essere revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli.
4. Possono richiedere il permesso:
  - a) i titolari di attività commerciali o artigianali espletate all'interno del porto;
  - b) i concessionari di pontili galleggianti siti all'interno del porto di Agropoli, per un massimo di 5 permessi, da far utilizzare anche ai propri clienti;

c) i proprietari di unità ormeggiate nel porto.

5. La richiesta (fac-simile scaricabile dal sito [www.agropoliguardiacoastiera.it](http://www.agropoliguardiacoastiera.it)), in bollo, deve essere indirizzata all'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, sito in via Porto n. 5, Agropoli, e indicare:

a) i dati anagrafici del richiedente;

b) marca, tipo e targa del veicolo o copia della carta di circolazione;

c) copia del tagliando attestante la validità della polizza assicurativa;

d) se proprietario di unità navale, dichiarazione da parte del concessionario del pontile presso cui ormeggia, da cui si evince il tipo di unità, l'eventuale numero di iscrizione al Registro imbarcazioni da diporto o al Registro navi minori e galleggianti, il posto di ormeggio e il periodo di ormeggio;

e) l'indirizzo presso cui inviare il permesso;

f) marca da bollo di euro 14,62.

6. Il permesso deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli o esibito dai conducenti di motocicli e ciclomotori, a richiesta del personale di polizia in servizio in ambito portuale.

7. Per l'espletamento delle attività di varo e alaggio imbarcazioni l'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli può rilasciare permessi giornalieri ai veicoli muniti di carrello per imbarcazioni.

8. In caso di smarrimento del permesso, il titolare deve presentare apposita denuncia scritta alle forze dell'ordine e, al fine di ottenere un duplicato del permesso, all'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli.

#### **Art. 4**

##### **Alaggio e varo**

1. L'attività di alaggio e varo di imbarcazioni e movimentazione di attrezzature portuali in genere, è disciplinata da apposita ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo, che ne regola modalità, tempi e tariffe.

2. L'attività di alaggio e varo è consentita:

a) nell'area di mq 80 posta ad est del piazzale di riva denominato "Piazzale Caduti" in prossimità del lato destro dello scivolo pubblico;

b) se a mezzo di autogrù, nell'area di mq 50 posta nel tratto iniziale del primo braccio del molo di sopraflutto, evidenziata nell'allegata planimetria con la lett. E), opportunamente segnalata con strisce orizzontali di colore blu.

3. È fatto divieto di eseguire manovre di alaggio e varo nelle ore notturne, salvo ipotesi particolari di volta in volta autorizzate dal Comandante di Porto.

4. È vietato il transito, anche temporaneo, di automezzi muniti di carrello e di autocarri nel tratto di banchina che va dalla radice del molo di sopraflutto fino al termine di detto molo nonché al molo pennello, ad eccezione di quelli regolarmente autorizzati ai sensi del precedente art. 3, comma 7.

#### **Art. 5**

##### **Sanzioni**

1. I veicoli in sosta fuori dagli spazi consentiti e quelli non autorizzati potranno essere rimossi dagli organi di polizia a spese del proprietario, secondo quanto disposto dall'art. 1161, comma 2, Codice della navigazione.

2. I trasgressori al presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione.

#### **Art. 6**

##### **Abrogazioni**

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 6 del 14/02/2006.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto.

Il Comandante  
dell'Ufficio circondariale marittimo  
*T.V. (CP) Pil. Pasquale Palessandolo*

Il Dirigente  
del Settore Demanio marittimo  
*Arch. Massimo Pinto*

